

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE FERIALE CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi - presidente rel.

dott. Daniela Marconi - giudice

dott. Vincenza Agnese - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **P.U. n.372-2//2023 R.G.** iscritto con ricorso depositato in data 3.8.2023 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da:

DEL MARE 1911 S.R.L. (c.f. 05921720156)

Il Tribunale

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato;

premesso che

- Con ricorso depositato in data 3.8.2023 Del Mare 1911 s.r.l. ha chiesto l'apertura della propria liquidazione giudiziale, dando atto e analiticamente illustrando le ragioni della impercorribilità dell'alternativa di un concordato preventivo, soluzione che era stata perseguita dalla società mediante la richiesta di concessione di termine ex art. 44 CCI, assegnato dal tribunale e successivamente prorogato sino al 2.8.2023;
- in data odierna il tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di concordato prenotativo;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza internazionale di questo Tribunale dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano, via Mecenate n. 75 e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCI di questo Tribunale;
- per ciò che attiene ai parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti, come già dalla domanda ex art. 44 CCI, si evince l'intervenuto superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. codice della crisi, dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a 30.000 euro;
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 codice della crisi per l'apertura della liquidazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) codice della crisi quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- È da opinarsi, che nella specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso, nel quale, dandosi atto della impercorribilità di una soluzione concordataria, la società riconosce la propria incapacità irreversibile di far fronte alle obbligazioni scadute.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi.

non si ritengono allo stato sussistere i presupposti per disporre, anche parzialmente, la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa ex art. 211 comma 2 CCI non essendo evidente che detta scelta possa essere scevra da pregiudizio per i creditori, salva evidentemente ogni diversa valutazione che possa essere successivamente compiuta su proposta del curatore.

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di DEL MARE 1911 S.R.L., c.f. 05921720156, con sede Milano, via Mecenate n. 75 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;

- 2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
- 3) NOMINA Curatore la dr.ssa Barbara Pravettoni, professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCI e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 17 gennaio 2024 ore 11,45 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCI;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCI;
- 8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore

(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCI;

- 10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCI, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- 11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
- 12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCI all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, il 09/08/2023.

Il presidente est.
Caterina Macchi